

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

-fondamenti di legislazione sui LL.PP.

-progettazione, direzione e collaudo

13 dicembre 2013 ing.gerardo trillo



QUADRO NORMATIVO

Dalla legge quadro sui lavori pubblici al D.Lgs. 163/2006

I Lavori Pubblici erano disciplinati da:

Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (allegato F)

Regolamento n. 350/1895

Legge 11/02/1994 n. 109 (cosiddetta "Legge Merloni")

Legge 02/06/1995 n. 216 ("Merloni bis")

Legge 18/11/1998 n. 415 ("Merloni ter")

Completavano il quadro normativo i regolamenti approvati con il:

-D.P.R. 21/12/1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori)

-D.P.R. 25/01/2000 n. 34

-D.M.LL.PP. 145/2000 (Capitolato generale dei lavori pubblici)

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO è costituito fondamentalmente da:

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

Così come modificato da:

- D.Lgs. n. 6 del 26.01.2007 (I decreto correttivo)
- D.Lgs. n. 113 del 31.07.2007 (II decreto correttivo)
- D.Lgs. n. 152 dell'11.09.2008 (III decreto correttivo)
- L. n. 69 del 18.06.2009(disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)
- L. n. 102 del 3.08.2009 (provvedimenti anticrisi)

D.M.LL.PP. 145/2000

Fino all'entrata in vigore del

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.Lgs. 163/2006) Pubblicato in G.U. n. 288 del 10.12.2010 ed in vigore dall'8.06.2011

Legge R. C. n. 3 del 27.02.2007 e relativo Regolamento n. 7/2010

codice dell contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- Disciplina sia la fase procedimentale fino alla stipula del contratto che la fase esecutiva
- Disciplina contemporaneamente servizi, forniture e lavori pubblici.
- Prevede una disciplina differenziata a seconda che si tratti di contratti pubblici di rilevanza comunitaria (superiori alla soglia di Euro 193.000,00 per quanto concerne forniture e servizi ed Euro 4.845.000,00 per opere e lavori pubblici) o contratti inferiori alle suddette soglie
- Pone i principi per la gestione dei contratti in economia (art. 125)

LA STRUTTURA DEL CODICE

PARTE I: Norme che si applicano a tutti i contratti. (artt. 1-15)

PARTE II: Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori ordinari

Titolo I: contratti di rilevanza comunitaria (artt. 28-120)

Titolo II: contratti sotto soglia comunitaria (artt. 121- 125)

Titolo III: disposizioni ulteriori per lavori pubblici (artt. 126- 194)

Titolo IV: contratti nel settore della difesa e relativi a beni culturali (artt. 195-205)

PARTE III: contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori speciali (gas, energia elettrica, acqua, trasporti)

PARTE IV: contenzioso

PARTE V: disposizioni di coordinamento, finali, transitorie e abrogazioni

LE PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI CHE PARTECIPANO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

- 1. Responsabile Unico del Procedimento
- 2. **Progettista Direttore Lavori**
- 3. Direttore tecnico dell'Impresa
- 4. Collaudatore

II RUP

art. 10 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 6 della L. R. Campania 3/2007

art. 4, 5 e 6 L. 241/1990 e s.m.i. artt. 9 e 10 del nuovo Regolamento

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico è nominato <u>un responsabile del procedimento unico</u> per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione

Egli formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce dati e informazioni:

- Nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- Nelle fasi di affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto;
- Nelle procedure di scelta del contraente;
- Nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
- Anche per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture
- Compresi affidamenti in economia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.e i., le Amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei lavori pubblici, relativamente a tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione (art. 10, comma 1 del Codice dei contratti pubblici).

Il Responsabile del procedimento è nominato dalle Amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico di ruolo prima della fase di predisposizione del documento preliminare alla progettazione ovvero del progetto preliminare propedeutico all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale di cui all'art. 128, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. Per i lavori attinenti all'ingegneria e all'architettura, tale figura è rappresentata da tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione, ovvero, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un funzionario con idonea professionalità e con attività di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

ALTRE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- 1) Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari;
- Verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi;
- 3) Redige il documento preliminare alla progettazione;
- Motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- 5) Coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare;
- 6) Coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- Propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara
- 8) Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- 9) Adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

ALTRE FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- 10) Effettua, prima dell'approvazione del progetto, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie;
- 11) Svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi;
- Svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- Raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- Accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- Trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- 16) Irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

LE PRINCIPALI FASI DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA

- programmazione
- progettazione
- sistemi di realizzazione e scelta del contraente
- esecuzione dell'opera
- attività successive all'ultimazione dell'opera

PROGRAMMAZIONE

Art. 128 D.Lgs. 163/2006 – art. 7 L.R. Campania 3/2007 – artt. 11-13 DPR 207/2010 – D.M. 9 giugno 2005 n. 101/IV

La programmazione dei LLPP in seno alle amministrazioni si basa sul programma triennale:

- Viene redatto ogni anno;
- Indica per tipologia e categoria di intervento, la finalità, i risultati attesi, le priorità le localizzazione e le problematiche di ogni singolo intervento;
- Viene deliberato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale;
- Viene redatto contestualmente al programma anche l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo.

PROGETTAZIONE

Art. 12 L.R. Campania n. 3/2007 – artt. 93 e 94 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – dall'art. 15 all'art. 43 del nuovo Regolamento

FASI DELLA PROGETTAZIONE

- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

Il responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni relative all'elaborazione del progetto (es. progetto definitivo-esecutivo), inoltre, redige il **Documento Preliminare alla Progettazione**.

Mentre gli Studi di Fattibilità hanno lo scopo di valutare l'utilità di un investimento pubblico, il Documento Preliminare alla Progettazione serve a fornire ai progettisti le prescrizioni e le direttive per l'elaborazione di un progetto conforme agli obiettivi attesi e specificati dagli Studi di Fattibilità. Il documento preliminare alla progettazione, così come individuato dalla normativa di settore, è l'atto propedeutico a qualsiasi successiva fase di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

IL PROGETTO PRELIMINARE Art. 93 comma 3 D.Lgs. 163/2006 – artt. 17-23 DPR 207/2010

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dell'intervento, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire.

I documenti che costituiscono il progetto preliminare , salvo diverso avviso del Responsabile del procedimento, di norma sono i seguenti:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) indagini geognostiche, idrogeologiche ed archeologiche preliminari;
- e) planimetria generale e schemi grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa
- h)Quadro economico di progetto
- I)piano particellare preliminare

Laddove il progetto preliminare debba essere posto a base di gara mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici:

- a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatte le relative relazioni e grafici;
- b) è redatto un Capitolato Speciale prestazionale.

IL PROGETTO DEFINITIVO

Art. 93 comma 4 D.Lgs. 163/2006 - artt. 24-32 DPR 207/2010

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto preliminare.

Il progetto definitivo deve avere un grado di completezza tale da consentire l'acquisizione delle autorizzazioni ed approvazioni prescritte. I documenti che, di norma, costituiscono il progetto definitivo sono i seguenti:

- a) relazione descrittiva;
- b)relazioni tecniche specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studi di insediamento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale, ove previsto dalle norme vigenti, ovvero studio di fattibilità ambientale:
- f) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli interventi tecnici;
- h)Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
- i)iano particellare di esproprio;
- I)Elenco prezzi unitari
- m)computo metrico estimativo;
- n) Aggiornamento prime indicazioni sicurezza
- o) quadro economico.

IL PROGETTO ESECUTIVO Art. 93 comma 5 D.Lgs. 163/2006 – artt. 33-43 DPR 207/2010

Il progetto esecutivo deve individuare ogni dettaglio architettonico, strutturale ed impiantistico delle opere da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

I documenti che di norma compongono il progetto esecutivo sono i seguenti :

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici;
- d) calcoli esecutivi delle strutture ed impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle singole parti che la compongono;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco prezzi;
- k) analisi dei prezzi, qualora questi non siano desunti da listini ufficiali;
- I) schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto
- m) Piano particellare di esproprio

LA VERIFICA DEI PROGETTI

Art. 112 D.Lgs. 163/2006 – art. 14 della L.R. Campania n. 3/2007 – art. 44-59 DPR 207/2010

La "verifica tecnica dei progetti di opere pubbliche" è oggi un tema centrale per chi si occupa di opere pubbliche, sia per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione (ed, in particolare, il RUP), che per quanto attiene il progettista, fino ad interessare l'impresa realizzatrice e gli stessi utenti finali delle opere.

La verifica tecnica del progetto ha il fine di:

- assicurare la qualità della progettazione garantendo il rispetto delle esigenze e dei bisogni che il progetto deve soddisfare in relazione all'utilizzazione, alla economicità, alla durata e manutenibilità delle opere nel tempo, alla sicurezza delle maestranze, all'appaltabilità ed alla reale possibilità di realizzazione entro i tempi previsti dell'opera progettata;
- tutelare l'Amministrazione appaltante, ed in particolare il Rup, riducendo il rischio di varianti e contenziosi durante il processo realizzativo;
- tutelare il progettista, sia attraverso l'individuazione preliminare di requisiti e specifiche di progetto chiari ed efficaci, sia attraverso un continuo monitoraggio dell'avanzamento del progetto mediante la verifica tecnica dei risultati della progettazione rispetto ai requisiti specificati;
- tutelare gli utenti finali dell'opera, che potranno usufruire dei manufatti realizzati nei tempi previsti, in conformità con le esigenze pianificate.

SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE

La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi disciplinati dal Codice per l'individuazione degli offerenti: i lavori pubblici, infatti, possono essere eseguiti esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, a seconda che si impieghi denaro pubblico, in tutto o in parte, o denaro privato.

Il contratto di appalto di lavori pubblici, mutuato dalla disciplina privatistica di cui conserva i tratti essenziali, è un contratto a titolo oneroso concluso in forma scritta fra un'Amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa, caratterizzato dalla peculiarità della prestazione richiesta dall'Amministrazione, quale la realizzazione ovvero la progettazione e la realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico finanziato con somme preventivamente stanziate nel bilancio della stessa Amministrazione e destinate al soddisfacimento di interessi pubblici sostanziali.

Le **concessioni** sono caratterizzate dall'affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità e di lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della loro gestione funzionale ed economica.

FASE PROCEDIMENTALE: La volontà della P.A.

La manifesta il dirigente ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

Si forma con un procedimento ad evidenza pubblica suddiviso in più fasi:

- 1) Determinazione a contrattare 2) Scelta del contraente
- 3) Affidamento 3) Stipulazione del contratto

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La individuazione degli operatori economici, che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico di lavori, avviene nella maggior parte dei casi mediante <u>procedure aperte</u> o <u>ristrette</u>.

Gli <u>elementi comuni</u> a tutte le procedure sono:

- i requisiti richiesti ai soggetti realizzatori per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i criteri di aggiudicazione.

<u>L'elemento variabile</u> in funzione del sistema di realizzazione dell'opera è invece la modalità con cui i partecipanti alla gara devono formulare l'offerta.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

PROCEDURA APERTA (art. 55 D.Lgs. 163/2006)

La stazione appaltante rende noto l'oggetto, l'importo a base d'asta, modalità e termini di presentazione delle offerte e le condizioni del contratto cui intende addivenire, raccoglie le offerte di tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara ed individua il contraente.

La procedura si svolge attraverso le seguenti fasi:

- 1. redazione e pubblicazione del bando di gara;
- ammissione dei concorrenti;
- celebrazione della gara;
- aggiudicazione.

PROCEDURA RISTRETTA (art. 55 D.Lgs. 163/2006)

Consiste in una gara a partecipazione limitata, in quanto possono parteciparvi i concorrenti che ne abbiano fatto richiesta a seguito della pubblicazione del bando, e per i quali l'Amministrazione abbia verificato preventivamente il possesso dei requisiti. La procedura in esame consta delle seguenti fasi:

- I) redazione e pubblicazione del bando;
- II) presentazione delle domande di partecipazione da parte dei concorrenti;
- III) selezione dei concorrenti sulla base dei requisiti richiesti dal bando;
- IV) invito alla gara di tutti i concorrenti in possesso dei requisiti;
- V) celebrazione della gara;
- VI) aggiudicazione.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

PROCEDURA NEGOZIATA (artt. 56 e 57 D.Lgs. 163/2006)

Procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da lei scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Può essere preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara.

In ogni caso può avere luogo solo in casi tassativamente previsti dalla legge:

- per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- >estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l'amministrazione non è compatibile con i termini previsti per le altre procedure;
- consegne complementari o rinnovo parziale/ampliamento di forniture o impianti esistenti ;
- >acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose da imprenditore che cessa attività o soggetto a procedure fallimentari
- >lavori o servizi complementari non separabili sotto il profilo tecnico dal contratto principale;
- >ripetizione di servizi analoghi purchè affidati nei successivi alla stipulazione del contratto iniziale (preceduto da proc aperta o ristretta), già previsto nel bando e purchè conformi a progetto di base

DIALOGO COMPETITIVO (art. 58 D.Lgs. 163/2006 e art. 113 N.R)

In caso di appalti particolarmente complessi la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare offerta.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE artt. 118-120 DPR 207/2010

Il Codice prevede due criteri di aggiudicazione: il criterio del **prezzo più basso** e quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. La stazione appaltante sceglie, indicandolo nel bando, il criterio più adatto alle caratteristiche dell'appalto. La scelta deve essere improntata ai tradizionali principi di buona Amministrazione, per cui non ci sarà motivo, pur nella facoltà consentita dalla legge, di scegliere per l'affidamento di appalti caratterizzati dall'ordinarietà, il criterio ben più complesso dell'offerta economicamente più vantaggiosa a discapito della celerità dell'azione amministrativa.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tiene conto, oltre che del prezzo, ai sensi dell'art. 83, anche di una serie di altri elementi espressamente individuati, che per quanto concerne i lavori in particolare possono elencarsi nei seguenti:

- a) la qualità;
- b) il pregio tecnico-architettonico;
- c) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- d) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera;
- e) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- f) il tempo di esecuzione dei lavori.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE GARE

Requisiti di carattere generale (art. 38 D.Lgs. 163/2006)

Requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico organizzativa (artt. 39 e s.s.)

Requisiti di idoneità professionale, es. iscrizione alla CCIAA (art. 39 D.lgs. 163/2006)

Qualificazione per eseguire i lavori pubblici (art. 40 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento la qualificazione delle imprese di lavori pubblici è stata regolata dal D.P.R. 34/2000.

Per lavori sopra i 150.000,00 Euro la qualificazione è affidata alle SOA (società organismi di attestazione) soggetti privati, accreditati per il rilascio di certificazioni che attestano il possesso dei requisiti morali ma soprattutto tecnico professionali ed economico organizzativi delle imprese individuando le categorie di lavori e le fasce di importo in cui le imprese hanno maturato esperienza.

L'attestazione SOA è requisito necessario e sufficiente per la qualificazione.

CENNI SULL'AGGIUDICAZIONE

Conclusa la gara, le procedure di scelta del contraente culminano **nell'aggiudicazione provvisoria**, la quale, per perfezionarsi, è soggetta, previa verifica, all'approvazione dell'organo competente, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti.

Segue **l'aggiudicazione definitiva** che non equivale ad accettazione dell'offerta, in quanto la stessa diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti.

La stazione appaltante deve, infatti, verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Codice.

E' un atto di gestione e quindi di competenza dirigenziale.

L'adozione del suddetto atto **determina il <u>sorgere di una posizione di diritto soggettivo</u> in capo al concorrente miglior offerente, in quale <u>fino ad allora</u> era stato titolare unicamente di un <u>legittimo interesse</u> al corretto espletamento delle operazioni di gara.**

All'adozione del suddetto provvedimento segue la stipulazione del contratto, atto negoziale disciplinato in quanto a perfezione, validità, efficacia tra le parti dalle norme di diritto privato.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 130 D.Lgs. 163/2006 - art. 55 L.R.C. 3/2007 - artt. 147-151 DPR 207/2010

L'art. 130 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, prevede che prima della gara, le Amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un **ufficio di Direzione dei lavori** costituito da un **Direttore dei lavori** ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di **direttore operativo** e/o di **ispettore di cantiere**.

Al **Direttore dei lavori** competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnicocontabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'ufficio di Direzione lavori ed in particolare, ai sensi di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dal DLgs 163/2006, svolge le seguenti funzioni:

- 1) cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- 2) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto:
- 3) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali;
- 4) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- 5) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Gli eventuali assistenti con funzioni di **Direttori operativi** collaborano con il **Direttore dei lavori** nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al **Direttore dei lavori**.

Gli eventuali assistenti con funzioni di **Ispettori di cantiere** collaborano con il **Direttore dei lavori** nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel C. S. di A. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

ESECUZIONE DEI LAVORI - art. 9 D.M. 145/2000 – artt. 152-169 DPR 207/2010

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla **consegna dei lavori**, che di norma deve avvenire <u>entro 45 giorni</u> dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto ovvero dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per tutte le altre stazioni appaltanti il termine predetto decorre <u>dalla data di stipula del contratto</u>. Laddove la consegna venga effettuata in via d'urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Dalla data del verbale di consegna, da redigere in contraddittorio con l'appaltatore, decorre il termine utile per il compimento dei lavori, salvo il caso in cui la consegna dei lavori possa farsi in più fasi con successivi verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. In tale fattispecie il termine decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ESECUZIONE DEI LAVORI

La fase vera e propria di esecuzione dei lavori può essere interessata dai seguenti avvenimenti:

Sospensione e ripresa dei lavori (art. 133 DPR 554/99 – artt.24-25 DM 145/2000 – art. 158 DPR 207/2010);

Variazioni ed addizioni al progetto approvato (art. 134 DPR 554/99 – art. 10 DM 145/2000 – art. 161 DPR 207/2010);

Diminuzione dei lavori (art. 135 DPR 554/99 – artt.11-12 DM 145/2000 – art. 162 DPR 207/2010);

Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136 DPR 554/99 – art. 163 DPR 207/2010);

Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore (art. 137 DPR 554/99 - art. 164 DPR 207/2010);

Sinistri alle persone e danni alle proprietà (art. 138 DPR 554/99 – art. 14 DM 145/2000 – art. 165 DPR 207/2010);

Danni (art. 139 DPR 554/99);

Subappalto (art. 118 D.Lgs. 163/2000 - art. 141 DPR 554/99 - art. 57 LRC 3/2007 - art. 170 DPR 207/2010);

SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'

La pratica contabile nella condotta di opere pubbliche, il cui scopo è ovviamente quello di documentare con precisione ogni singola voce di spesa, affinché non venga arrecato danno alle amministrazioni o all'erario, si basa su tutta una serie di documenti e registri contabili:

- 1) Il giornale dei lavori;
- 2) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- 3) Le liste settimanali;
- 4) Il registro di contabilità;
- 5) Il sommario del registro di contabilità;
- 6) Gli stati d'avanzamento dei lavori;
- 7) I certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- 8) Il conto finale e la relativa relazione.

SCOPO E FORMA DELLA CONTABILITA'

| Firme sui documenti | DL | APP | RP |
|---|----|-----|----|
| II giornale dei lavori | • | | |
| I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste | • | • | |
| Le liste settimanali | • | • | |
| Il registro di contabilità | • | • | |
| Il sommario del registro di contabilità | • | | |
| Gli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) | • | | |
| I certificati per il pagamento delle rate di acconto | | | • |

ACCORDO BONARIO Art. 240 D,Lgs. 163/2000 – art. 61 LRC 3/2007

Al fine di una più rapida (e meno dispendiosa) risoluzione di eventuali controversie sorte fra l'appaltatore, che iscrive riserve negli atti contabili, e la stazione appaltante, qualora l'ammontare economico di tali riserve superi il 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, una volta valutata l'ammissibilità delle riserve, contatta l'appaltatore e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

1

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'ULTIMAZIONE DELL'OPERA

- Verbale di ultimazione dei lavori
- Eventuale applicazione di penali
- Conto finale dei lavori
- Collaudo dei lavori

COLLAUDO DEI LAVORI Art. 141 D.Lgs. 163/2006 – art. 58-60 della LRC 3/2007– art. 215-238 DPR 207/2010

L'attività di realizzazione di un'opera pubblica si conclude con il collaudo tecnicoamministrativo che ha un duplice scopo: da un lato verificare e **certificare** che il lavoro sia stato eseguito secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e alle previsioni contrattuali, dall'altro **liquidare** il credito residuo dell'appaltatore.

Il **certificato di collaudo** è sostituito da quello di **regolare esecuzione** per lavori di importo inferiore ai 500.000 €.

Per le operazioni di collaudo, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di specifica qualificazione con riferimento al tipo, alla complessità e all'importo dei lavori.

CASI IN CUI E' NECESSARIO IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

- a) quando la Direzione dei lavori sia effettuata, ai sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c), del DLgs 163/2006 e s.m. e i., da:
- progettisti incaricati in qualità di: liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- altri soggetti scelti con le procedure previste dal DLgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento degli incarichi di progettazione;
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del DLgs 163/2006 e s.m. e i. (contratto avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'Amministrazione giudicatrice);
- e) in caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- f) in caso di opere o lavori comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- g) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
- h) quando si tratti di opere e lavori di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del DPR 554/1999 e s.m. e i. (progetto integrale di un intervento).

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Portate a compimento le operazioni di collaudo con esito favorevole, si procede alla presa in consegna dell'opera da parte dell'usuario e/o committente, mediante la stesura di un formale verbale da redigere sui luoghi oggetto di consegna in contraddittorio con le parti interessate.

L'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m. e i. prevede che la stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare anche in parte l'opera o il lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e qualora tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata, a condizione che:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.